PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE VIABILITA', DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE

AVVISO

SI INVITANO I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI AD APPLICARE QUANTO PREVISTO DALL'ART. 29 DEL CODICE DELLA STRADA, CHE TESTUALMENTE RECITA :

ART. 29 (D.L. 30/04/1992 n°285 e s.m.i.)

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.

3. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00.**

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Si ricorda quanto indicato al comma 6 dell'Art. 26 del Regolamento del Codice della Strada:

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Caterina SILVA)